



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 26/06/2018

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata del 18/06/2014, promossa dall'Avv. Alessandro Faraci.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

## SEDUTA DI PROSECUZIONE

1) Tambè	Alessandro	9) Flammà	Daniela
2) Perri	Clorinda	10) Di Dio	Giovanni assente
3) Cumia	Salvatore assente	11) Baglio	Katia assente
4) Ferrigno	Fabrizio	12) Alessi Batù	Vanessa assente
5) Zuccalà	Calogero assente	13) Cumia	Kevin assente
6) Strazzanti	Stella	14) Vetriolo	Giuseppe
7) Patti	Giovanni	15) Ferrigno	Giuseppe
8) Strazzante	Michela assente	16) Barresi	Jasmine
Presenti n.	9	Scrutatori:	Tambè Alessandro
Assenti n.	7		Vetriolo Giuseppe
			Ferrigno Fabrizio

Presiede il Vice Presidente Clorinda Perri

Partecipa alla seduta il V. Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente: Punto all'ordine del giorno " Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata del 18/6/2014 promossa dall'avvocato Alessandro Faraci." Leggo il dispositivo della proposta di deliberazione. Dichiaro aperta la discussione .

Il Consigliere Patti: Se questi debiti sono pagati e il Consiglio non approva cosa succede, per saperlo, i soldi devono ritornare indietro? Se c'è la sentenza del Tribunale, noi ci possiamo sostituire al Tribunale? non ha senso riconoscere questo debito quando c'è il Tribunale che si è espresso.

La Dott.ssa Crescimanna: Tutti i debiti fuori bilancio per legge vanno riconosciuti dal Consiglio comunale. Una volta esitati dal Consiglio comunale, la Segreteria ha il dovere di trasmetterli alla Procura della Corte dei Conti, in ogni caso tutti i debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla Procura della Corte dei Conti, vengono fatte delle schede, queste schede vengono inviate alla Procura che a sua volta potrà successivamente come è successo esaminarli.

Il Consigliere Ferrigno G.: Presidente volevo fare una domanda alla Dottoressa Crescimanna. Questi debiti fuori bilancio li abbiamo persi tutti? abbiamo vinto qualche causa? Voglio capire perché le abbiamo perse, il Comune si è costituito verso questi debiti e li abbiamo persi? quindi di tutte queste cause non abbiamo vinto neanche una, complimenti.

La Dott.ssa Crescimanna: E' un incarico legale dato dall'amministrazione all'avvocato Faraci per la difesa dell'omicidio del piccolo Francesco. Successivamente questo

incarico viene tolto all'avvocato Faraci e viene dato ad un altro avvocato. Siccome per legge generalmente un incarico non può essere tolto in modo arbitrario. L'avvocato Faraci ha fatto un ricorso mi pare nel 2009 / 2010 perché questo è il decreto di cui parla del Tribunale di Enna è del 2011 perché il Tribunale ha ingiunto proprio a pagare in favore dell'avvocato Faraci. Alle ore 2.05 risultano presenti n. 9 Consiglieri e n. 7 Assenti( Cumia S., Zuccalà, Strazzante M., Di Dio, Baglio, Alessi Batù, Cumia K.). Si mette ai voti la proposta chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi .

Astenuti n.4 ( Tambè, Barresi Ferrigno G. ,Perri).

Favorevoli N. 5 ( Vetriolo, Strazzanti S., Patti, Flammà, Ferrigno F.)

Con 5 Voti favorevoli la proposta viene approvata.

| Letto, approvato e sottoscritto:

**IL V. PRESIDENTE**

F.to Clorinda Perri

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to Dott. Alessandro Tambè

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa. Giuseppna Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata del 18/06/2014 promossa dall'Avvocato Alessandro Faraci.**

**Il Capo del I Settore**

Premesso:

- che con Decreto n. 6/11 del 13/01/2011, il Tribunale di Enna ha ingiunto al Comune di Barrafranca di pagare, in favore dell'Avv. Alessandro Faraci la complessiva somma di € 20.396,38, oltre interessi moratori a partire dal 09/10/2010 fino al di dell'effettivo ed integrale soddisfo, oltre le spese legali della procedura monitoria liquidate complessivamente in € 730,00, spese generali nella misura del 12,50%, IVA e Cpa come per legge;
- che il Comune di Barrafranca proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Enna;
- che con Sentenza n. 366 del 21/8/2013, il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal comune di Barrafranca, il quale veniva, altresì, condannato a rifondere all'Avv. Faraci le spese del procedimento di opposizione, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
- che tale sentenza, resa esecutiva il 29/08/2013, è stata notificata al Comune di Barrafranca in data 17/09/2013;
- che, decorso abbondantemente lo *spatium deliberandi*, l'Avvocato Faraci intraprendeva la procedura esecutiva;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- l'Atto di precetto, notificato il 11/03/2014, con cui veniva intimato al Comune di Barrafranca di pagare la complessiva somma di € 33.358,37, oltre spese di notifica, spese maturande ed interessi moratori fino all'effettivo soddisfo;
- l'Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 del c. p. c., notificato in data 27/03/2014 dall'Avv. Faraci;
- l'Ordinanza emessa dal G. E. nel procedimento esecutivo n. 294/2014 R. G. Esec. Mob. Tribunale di Enna, con la quale assegna al creditore procedente, Avv. Alessandro Faraci, nato il 10/10/1962, la somma di € 33.358,37, per credito precettato notificato il 11/03/2014, oltre le spese legali liquidate, gli interessi legali maturati, nonché le spese successive occorrente a totale soddisfo del credito vantato e ordina al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente;
- la quietanza n. 4400 del 13/08/2014, con la quale il Sig. Avv. Faraci Alessandro dichiara di avere ricevuto dal Tesoriere del Comune di Barrafranca l'importo di € 37.417,85, per la causale di cui sopra.

Vista la Determinazione del Capo del I Settore n. 109/666 del 02/09/2014 con la quale si è proceduto alla regolarizzazione della partita contabile a seguito di esecuzione forzata del 18/06/2014, impegnando la somma di € 37.417,85 sul Cap. 2163 "Fondo debiti fuori bilancio – residui", con l'intesa di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000;


Vista la Delibera n. 2/2005/Cons. Delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Sez. Sicilia, pronunciata in Camera di Consiglio in data 23/02/2005, nella quale si dispone che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, per ciò che concerne le sentenze esecutive, ha una mera funzione ricognitiva, ben potendo procedere al pagamento del debito anche prima della deliberazione consiliare, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa;

Ritenuto di dovere provvedere,

**Propone al Consiglio Comunale**


un atto deliberativo che disponga di procedere al riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio di cui all'Ordinanza del 18/06/2014, emessa dal G. E. nella procedura esecutiva n. 294/2014, che assegna al creditore procedente Avvocato Alessandro Faraci, la somma complessiva di € 37.417,85 .

**Il Capo del I Settore  
Dott. ssa G. Crescimanna**



**PARERI**

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere .....  
Barrafranca, li 9/9/2014




**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**



**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere .....  
ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30 del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria al cap.



Barrafranca, li 10/9/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**





# Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- I SETTORE -  
UFFICIO CONTENZIOSO

Allegato alla proposta di deliberazione per il C. C. di riconoscimento del debito fuori bilancio

## SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto della spesa:** Esecuzione forzata a seguito di Ordinanza emessa il 18/06/2014 dal G. E. - nella procedura esecutiva n. 274/2014 promossa dall'Avvocato Alessandro Faraci.

**Generalità del Creditore:** Avv. Alessandro Faraci

**Importo da liquidare:** € 37.417,85

**Tipologia del debito:** Sentenza Tribunale di Enna n. 366/2013 – Procedura esecutiva n. 274/2014 conclusasi con Ordinanza del G. E. del 18/06/2014.

**Relazione sulla formazione del debito:** con Decreto n. 6/11 del 13/01/2011, il Tribunale di Enna ha ingiunto al Comune di Barrafranca di pagare, in favore dell'Avv. Alessandro Faraci la complessiva somma di € 20.396,38, oltre interessi moratori a partire dal 09/10/2010 fino al di dell'effettivo ed integrale soddisfo, oltre le spese legali della procedura monitoria liquidate complessivamente in € 730,00, spese generali nella misura del 12,50%, IVA e Cpa come per legge.

Il Comune di Barrafranca proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Enna.

Con Sentenza n. 366 del 21/8/2013, il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal comune di Barrafranca, il quale veniva, altresì, condannato a rifondere all'Avv. Faraci le spese del procedimento di opposizione, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Stante l'inadempimento dell'Ente debitore, il ricorrente ha promosso atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi.

Il G. E., con propria Ordinanza emessa, in data 18/06/2014 nel procedimento esecutivo n. 294/2014 R. G. Esec. Mob. Tribunale di Enna, ha assegnato al creditore procedente, Avv. Alessandro Faraci, nato il 10/10/1962, la somma di € 33.358,37, per credito precettato notificato il 11/03/2014, oltre le spese legali liquidate, gli interessi legali maturati, nonché le spese successive occorrente a totale soddisfo del credito vantato e ha ordinato al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente.

Con quietanza n. 4400 del 13/08/2014, il Sig. Avv. Faraci Alessandro ha dichiarato di avere ricevuto dal Tesoriere del Comune di Barrafranca l'importo di € 37.417,85, per la causale di cui sopra.

### DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si allega Determinazione del Capo del I Settore n. 109/666 del 02/09/2014.

Barrafranca, 05.09.2014

IL CAPO DEL I SETTORE  
D. ssa G. Crescimanna

# COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna

Protocollo n° 0010921 del 15/09/2014



Al Presidente del Consiglio Comunale  
e p c Ufficio Contenzioso  
Al Capo del II Settore  
Al Capo della II<sup>^</sup> Commissione  
Al Sindaco  
Al Segretario Generale

**Oggetto: richiesta parere riconoscimento debiti fuori bilancio.**

Esprime il seguente parere

**Debito verso Avv. Alessandro Faraci a seguito di sentenza n. 366/14 Tribunale di Enna e Procedura esecutiva n. 274/2014 conclusasi con Ordinanza G.E. del 18/06/2014.**

Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio già liquidato derivante da prestazione professionale per rappresentanza e difesa dell'ente.

Distinti saluti

Barrafranca, 15 settembre 2014

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè

**TRIBUNALE CIVILE DI ENNA**

in funzione di Giudice dell'Esecuzione

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'AVV. ALESSANDRO FARACI, nato a Villarosa il 10.10.1962 (C.F.: FRCLSN62R10C342M), elettivamente domiciliato a Barrafranca in via Ciulla n. 168

AVV. Giuseppe Lo Monaco  
Via Ciulla, 168  
94012 Barrafranca  
☎ 0934/468502

presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (C.F.: LMNGPP68P28A6760), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo telefax al numero 0934/468502 ovvero tramite p.e.c. all'indirizzo giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it

Nomino e costituisco mio speciale procuratore e difensore l'Avv. Giuseppe Lo Monaco, al quale conferisco ogni facoltà di legge, comprese - a mero titolo esemplificativo - quelle di nominare sostituti, di proporre domanda riconvenzionale, di resistere all'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare la lite.

**PREMESSO**

- che con decreto n. 6/11 del 13.01.2011 il Tribunale di Enna Giudice ha ingiunto al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, via S. Rita n. 3, di pagare in favore dell'avv. Alessandro Faraci la complessiva somma di € 20.396,38 (ventimilatrecentonovantasei/38), oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 a partire dal 9.10.2010 (30 giorni successivi alla data di ricevimento delle due richieste di pagamento del 6.9.10) sino al di dell'effettivo ed integrale soddisfo, oltre ancora le spese legali della procedura monitoria liquidate complessivamente in € 730,00 di cui € 101,50 per spese vive, € 396,00 per diritti, € 232,50 per onorari, oltre spese gen. nella misura del 12,50%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, decreto che è stato notificato in copia autentica in data 28.01.2011;

La presente viene conferita anche per la fase di esecuzione, di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.

- che con atto di citazione, notificato il 28.1.2011, il Comune di Barrafranca proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Enna;

- che con sentenza n. 366 del 21.8.2013 il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Barrafranca, il quale veniva, altresì, condannato a rifondere all'odierno istante le spese del procedimento di opposizione, liquidate nel complesso in € 4.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge;

- che la suddetta sentenza, munita dell'apposita formula esecutiva con provvedimento del 29.8.2013, è stata notificata in data 17.9.2013 al Comune di Barrafranca;

- che il decreto ingiuntivo n. 6/11 del 13.1.2011 del Tribunale di Enna, che è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 19.9.2013 e munito di formula esecutiva con provvedimento del 19.9.2013, è stato notificato in data 16.10.2013;

- che, decorsi i termini di legge dalla notifica dei titoli in forma esecutiva, in data 11.03.2014 è stato notificato al Comune di Barrafranca atto di precetto per il pagamento

Inoltre, reso edotto ed informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/2003 e che il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, presto totale consenso, giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, nonché alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato addi conferito.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Barrafranca, via Ciulla n. 168.

(Avv. Alessandro Faraci)

Vera ed autentica la superiore firma.

Avv. Giuseppe Lo Monaco



Copione 28/3/2014  
980 - 28/3/2014

NEP  
della complessiva somma di € 33.358,37, oltre alle spese di notifica di detto precetto, oltre ancora alle successive spese maturande ed agli interessi moratori successivi al 03.03.14 e fino al dì dell'effettivo soddisfo;

- che il precetto rimaneva infruttuoso e che il comune di Barrafranca, sebbene sia decorso il termine di legge assegnato in precetto, non ha provveduto all'estinzione del proprio debito mediante il pagamento dello stesso;
- che il Banco Popolare Siciliano, filiale di Barrafranca, sito a Barrafranca nel corso Garibaldi n. 475, risulta essere Tesoriere dello stesso Comune di Barrafranca;
- che parte istante intende procedere al pignoramento nei confronti del Comune di Barrafranca e, quindi, nei confronti della Tesoreria Banco Popolare di Lodi s.p.a., fino alla concorrenza della somma capitale e di quelle ulteriori indicate nel precetto per un ammontare complessivo di € 50.037,55, tenuto conto del limite stabilito ai sensi dell'art. 546 c.p.c., cui devono aggiungersi le spese ed i compensi della procedura esecutiva, le successive spese occorrente ed ulteriori interessi moratori successivi al 3.3.2014 fino all'integrale soddisfo, salva migliore quantificazione del Giudice dell'esecuzione.

Tutto ciò premesso, l'avv. Alessandro Faraci, come sopra rappresentato e difeso

#### CITA

*A*

1. **Banco Popolare Siciliano**, filiale di Barrafranca, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica negli uffici di detto Banco in Barrafranca, corso Garibaldi n. 475;
2. **Comune di Barrafranca**, in persona del Sindaco p. t., domiciliato per la carica nei locali del palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1;

#### a comparire

avanti al Tribunale di Enna, Giudice monocratico dell'esecuzione, all'udienza che questi terrà il **giorno 16 aprile 2014** ore di rito, nei locali di sue ordinarie sedute in Enna - Palazzo di Giustizia - viale Diaz, quanto al Banco Popolare Siciliano affinché renda la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., e quanto al Comune di Barrafranca perché si costituisca nei modi e termini di legge, prenda cognizione delle dichiarazioni rese dai terzi e sia presente agli ulteriori atti

#### INVITA E DIFFIDA

il BANCO POPOLARE SICILIANO, filiale di Barrafranca, quale Tesoreria del Comune di Barrafranca, in persona del direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, affinché renda, entro e non oltre giorni dieci dalla notifica del presente atto, la suddetta dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., mediante raccomandata ai sensi dell'art. 543, co. 2, n. 4, c.p.c. da inviarsi al creditore procedente nel domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Lo Monaco in Barrafranca, via Ciulla n. 168 ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al sottoscritto difensore all'indirizzo [giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it](mailto:giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it), specificando di quali somme sia debitore nei confronti del Comune di Barrafranca e quando ne deve eseguire il pagamento nonché eventuali sequestri o pignoramenti precedentemente eseguiti presso di loro.

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.P.R. 115/2002, l'avv. Giuseppe Lo Monaco dichiara che il valore della presente controversia è di € 36.000,00.

Salvi ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Barrafranca-Enna, 25 marzo 2014

Avv. Giuseppe Lo Monaco

A richiesta dell'avv. Giuseppe Lo Monaco, n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale Ordinario di Enna:

- vista la sentenza n. 366 del 21.8.2013 del Tribunale di Enna, munita di formula esecutiva con provvedimento del 29.8.2013 e notificata al Comune di Barrafranca in data 17.09.2013;
- visto il decreto ingiuntivo n. 6/11 del 13.1.2011 del Tribunale di Enna, dichiarato esecutivo con provvedimento del 19.9.2013 e munito di formula esecutiva con provvedimento del 19.9.2013, che è stato notificato in data 16.10.2013;
- visto l'atto di precetto, notificato l'11.3.2014, con cui è stato intimato al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare, in favore dell'avv. Alessandro Faraci, la complessiva somma di € 33.358,57, oltre alle spese di notifica di detto precetto, oltre ancora agli interessi moratori successivi al 03.03.14 e fino al dì dell'effettivo soddisfo ed alle successive spese maturande;

### HO PIGNORATO

in virtù del detto titolo esecutivo tutte le somme detenute, dovute e debende, maturati e maturandi, anche dopo la notifica del presente atto, a qualsiasi titolo al Comune di Barrafranca da parte del **Banco Popolare Siciliano**, filiale di Barrafranca fino alla concorrenza di € 50.037,55, oltre interessi moratori successivi al 03.03.14 e fino al di dell'effettivo soddisfo, oltre ancora le spese della procedura esecutiva ed alle spese successive alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, a tal fine,

### HO INGIUNTO

al **Banco Popolare Siciliano**, filiale di Barrafranca, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro tempore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la somma assoggettata ad espropriazione ed al contempo

### HO INTIMATO

al **COMUNE DI BARRAFRANCA**, in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro tempore, di NON DISPORRE delle somme pignorate ed a qualsiasi titolo dovute, debende, e detenute fino alla concorrenza di € 50.037,55 senza ordine del Giudice, pena le sanzioni previste dalla legge

### HO INVITATO

il debitore **COMUNE DI BARRAFRANCA** ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Enna con espresso **AVVERTIMENTO** che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazione loro dirette saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Enna.

### ED HO AVVERTITO

il terzo pignorato, Banco Popolare Siciliano, filiale di Barrafranca, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore*, che dal giorno della notifica di questo atto é soggetto, relativamente alle somme dovute al Comune di Barrafranca e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, altresì, avvertito il debitore Comune di Barrafranca che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli

interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Inoltre, qualora per la soddisfazione del creditore procedente, i beni pignorati dovessero risultare insufficienti ovvero per essi appaia palese la lunga durata della liquidazione, avverto il debitore, Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, che è tenuto ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Barrafranca, li 25/03/14

L'Ufficiale Giudiziario  
FRANCA GALLO

In pari tempo ho notificato il presente atto come segue a:

- **Comune di Barrafranca** in persona del suo sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ai fini della carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, ivi consegnandone copia a mani di *all'interrogato*

*addetto al Protocollo Signor Rizzo*  
*Genarzi o la*  
*Procuratore 24/03/14*

FUNZIONARIO U.N.E.P.  
FRANCA GALLO



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna

---

**Determinazione del Capo del I Settore**

*n. 102/666 del 02-03-2014.*

**Oggetto: Regolarizzazione della partita contabile a seguito di esecuzione forzata del  
18/06/2014 promossa dal creditore Faraci Alessandro.**

---

L'anno 2014, addì *DOVE* del mese di *SETTEMBRE*, nell'Ufficio del Capo del I Settore.

**OGGETTO: Regolarizzazione partita contabile a seguito di esecuzione forzata del 18/06/2014 promossa dal creditore Faraci Alessandro.**

### **IL CAPO DEL I SETTORE**

Premesso che:

- con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 27/03/2014, il creditore, Avv. Faraci Alessandro nato a Enna il 10/10/1962, ha instaurato la procedura esecutiva n. 294/2014 R.G.E. per il recupero coattivo delle somme dovute dal Comune di Barrafranca in virtù della Sentenza del Tribunale di Enna n. 366 del 21/08/2013 Reg. Sent;
- il G. E. assegna al creditore procedente, Avv. Faraci Alessandro, la somma complessiva di € 33.358,37, per credito specificato nell'ordinanza in data 18/06/2014, oltre spese legali liquidate in sentenza, gli interessi legali maturati nonché le spese successive occorrenti, con esonero di ogni responsabilità, a totale soddisfo del credito vantato;

Vista l'allegata quietanza n. 4400 del 13/08/2014, con la quale il Sig. Avv. Faraci Alessandro dichiara di avere ricevuto dal Tesoriere del Comune di Barrafranca l'importo di € 37.417,85, per la causale di cui sopra;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere provvedere alla regolarizzazione contabile di tale complessiva somma e predisporre il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il vigente regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Visto l'O. R. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana.

### **DETERMINA**

Per quanto sopra detto e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1. Regolarizzare la partita contabile di cui al debito liquidato al Sig. Avv. Faraci Alessandro, nato a Enna il 10/10/1962, per la complessiva somma di € 37.417,85, pagato con quietanza n. 4400 del 13/08/2014, dal Banco Popolare Società Cooperativa - Tesoreria Comunale, dando atto che si procederà con l'emissione di mandato alla Tesoreria Comunale anziché a favore del creditore;  
Impegnare la somma di € 37.417,85, sul Cap. 2163 "Fondo debiti fuori bilancio - residui"
3. Di sottoporre al Consiglio Comunale, con successivo atto, il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000.



fatto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO SETTORE  
F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

---

Al sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE CAPO  
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 02-02-2014 giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

---

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno 04 SET. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE  
\_\_\_\_\_



366/13

268/11

3305/13

750/13

PROTOCOLLO  
GENERALE



COPY

NUMERO 0011688 DEL 17/09/2013

Oggetto: opposizione  
a decreto ingiuntivo.



Contratto di Demolizione  
n. 3295 del 18/09/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ENNA

in composizione monocratica nella persona del dr Massimiliano De Simone ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 268 del R.G.A.C.C. dell'anno 2011, vertente

TRA

Comune di Barrafranca, in persona del l.r.p.t., cod. fisc. 00429180862, elettivamente domiciliato in Barrafranca, via di Santa Rita, n. 3, presso il palazzo municipale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mario Mascolino del foro di Ragusa, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- OPPONENTE -

E

Faraci Alessandro, cod. fisc. 061590863, elettivamente domiciliato in Barrafranca, via Ciulla, n. 168 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Monaco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- OPPOSTO -

NONCHE'

Ferrigno Angelo, cod. fisc. FRRNGL67S15C342N, nato a Enna il 15.11.1967, elettivamente domiciliato in Vittoria, alla via Ricasoli, n. 117, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Leone, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- TERZO CHIAMATO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale dell'udienza del 5.6.2013.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Giova rammentare che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo, cfr. Cass., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione, e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazione di somma di denaro, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo. Invero, in tema di ripartizione di *onus probandi* in materia di azione di adempimento contrattuale, nella sentenza resa a sezioni unite n. 13533 del 30 ottobre 2001 la Suprema Corte ha precisato che *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (...) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”*

Quindi, nel presente giudizio gravava sulla parte opposta l'onere di provare la sussistenza del rapporto obbligatorio e del relativo obbligo di pagamento in capo all'opponente, nonché la successiva mera allegazione dell'inadempimento. L'opponente, invece, era chiamato a dimostrare l'insussistenza dell'obbligo di pagamento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.

Orbene, i tre motivi di opposizione svolti dal comune sono infondati, e devono essere disattesi.

In particolare, quanto al primo motivo, consistente nella asserita acquiescenza dell'odierno opposto alla somma forfettariamente individuata quale impegno di spesa nella delibera di

conferimento dell'incarico (all. al fascicolo della fase monitoria), deve rilevarsi che i principi di contabilità e di gestione contenuti nell'ordinamento finanziario degli enti locali impongono, di regola, che, prima della determinazione dell'impegno di spesa, vada acquisito dall'avvocato, al quale è stata affidata la rappresentanza in giudizio del Comune, un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso, e ciò ai fini di predisporre un'adeguata copertura finanziaria. Tale impegno, tuttavia, non è vincolante, tanto è vero che, qualora il Comune abbia impegnato la spesa presunta relativa all'onorario (comprese le spese accessorie) sulla base di un preventivo presentato, prima dell'affidamento, dal professionista incaricato, non si ritiene costituisca debito fuori bilancio la somma relativa alla differenza tra la parcella e l'impegno assunto (cfr Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, parere 4 febbraio 2009, n. 8).

E, invero, con riguardo al rilievo da attribuire e riconoscere al predetto "vincolo della spesa" di cui al punto 3) della delibera giuntale n. 50 del 22.5.2008 di conferimento dell'incarico, ed al fine di delinearne i limiti di effettiva operatività (anche in chiave di sussistenza della azionabilità in via giudiziale della pretesa creditoria da parte del legale incaricato), il giudicante osserva come all'epoca della vicenda amministrativa in esame la materia fosse disciplinata dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, secondo cui: "Gli onorari ed i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla".

La forza di siffatto principio di liquidazione delle spese, solo di recente venuta meno attraverso la c.d. "liberalizzazione" delle tariffe recata dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in vigore dalla medesima data, è stata in varie occasioni ribadita dalla Corte di Cassazione che ne ha costantemente affermato la portata inderogabile, statuendo che "L'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale forense in materia civile, sancita dall'art.24 della L. 13.6.1942 n.794, ha carattere assoluto e deve trovare applicazione anche nel mandato professionale conferito da soggetti pubblici ad avvocati e procuratori liberi professionisti e, quindi, non vincolati da rapporti di impiego ed iscritti nel normale albo professionale. Pertanto va dichiarata la nullità del patto con il quale un avvocato consenta di ricevere da un ente pubblico un compenso fisso, inferiore al minimo fissato dalla tariffa, in relazione alle prestazioni realmente effettuate" (Cass., Sez. 2, n.1043 del 19 febbraio 1981; Cass., Sez. 2 n. 3681 del 1980, id. n. 6402 del 1980, id. n. 4459 del 1982, id. n. 5354 del 1982 e Cass., Sez. 1, n. 2036 del 1983).

Risulta, così, di tutta evidenza la nullità assoluta dell'accordo in questione, intercorso tra l'ente pubblico conferente l'incarico e il professionista incaricato, finalizzato alla rinuncia, totale o parziale,

ai minimi tariffari. Non è contestato, difatti, che la parcella è stata redatta dal Faraci in conformità ai valori minimi di tariffa applicabili alla controversia.

E' pur vero che il dispositivo della delibera giuntale di conferimento dell'incarico non conteneva gli elementi di un vero e proprio accordo ma, sia pure in forma sintetica ed ambigua, poneva vincoli in punto di espletamento della prestazione e di determinazione dell'onorario, prefiguranti un patto posto ad esclusiva tutela delle ragioni finanziarie dell'ente locale.

Tuttavia, tale vincolo non aveva natura di un vero e proprio accordo, essendo meramente finalizzato a richiamare l'esigenza dello svolgimento di un costante monitoraggio, da parte degli organi dell'ente, al fine di verificare la effettiva convenienza – nel tempo – tanto del mantenimento dell'incarico professionale quanto della fissazione delle modalità di espletamento dello stesso.

In tale ottica deve essere inquadrato anche l'obbligo, posto a carico del difensore, di tenere costantemente informato l'ente circa l'andamento del processo, e ciò al fine di assicurare che lo stesso partecipasse alle sole udienze ritenute strettamente necessarie. E, invero, la clausola in questione non può che considerarsi nulla, sia in quanto incompatibile con le caratteristiche strutturali dell'incarico conferito, sia in quanto surrettiziamente finalizzata a ridurre unilateralmente il compenso spettante al difensore.

Deve essere disatteso anche il secondo motivo, con il quale il Comune opponente ha lamentato che l'avv. Faraci avrebbe svolto attività difensiva nel giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di appello di Palermo in assenza di valida procura rilasciata dall'ente.

Al riguardo, rileva il Tribunale che il principio di immanenza della costituzione di parte civile, enunciato dall'art. 76 c.p.p., viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82, comma secondo, c.p.p., che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma (in termini, cfr. Cass., Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008 - dep. 16/06/2008, Rago e altri, Rv. 240942). La Suprema Corte ha, altresì, statuito, sul punto, che *"...nel processo penale, infatti, vige il principio cd. di "immanenza" della costituzione di parte civile normativamente previsto dall'art. 76 c.p.p., comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Da questo principio deriva che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari; per es. nel giudizio di revisione) anche se non impugnante, e che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. Parimenti l'immanenza rimane ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per es. morte*

o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per es. l'abbandono della difesa). Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita - previsti dell'art. 82 c.p.p., comma 2, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile - non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma indicata.

Il principio di immanenza non comporta, ovviamente, che l'azione possa essere iniziata o proseguita anche se viene meno l'interesse (art. 100 c.p.c). In tal caso il venir meno dei requisiti per la costituzione di parte civile potrà formare oggetto di richiesta di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.) o di esclusione di ufficio (art. 81 c.p.p.)..." (Cass., sez. 2, Sentenza n. 8655 del 2012).

Non si rinvencono precedenti in termini di non ammissibilità della costituzione di parte civile in appello a causa del mancato rinnovo espresso della procura da parte del Comune. E, del resto, non vi sono motivi per ritenere escluso il principio di immanenza in relazione agli incarichi professionali conferiti da enti pubblici. Peraltro, la delibera n. 50 del 22.5.2008 del Comune di Barrafranca era stata conferita in relazione alla sola udienza preliminare, e il Comune non ha inteso contestare la spettanza dei compensi professionali in relazione al primo grado di giudizio.

Infine, la contestazione circa la congruità della parcella è stata solo genericamente articolata e, pertanto, è da considerarsi nulla.

L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.

Dal rigetto della domanda principale deriva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di garanzia svolta dal Faraci nei confronti del terzo chiamato Ferrigno Angelo.

Nei rapporti fra l'opponente o la parte opposta la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

La liquidazione, in difetto di diverso accordo fra le parti, deve avvenire, stante quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in vigore dalla medesima data ("1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante."), adoperando, quale parametro di calcolo, i criteri di massima indicati nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140; viene applicato lo scaglione delle controversie del valore fino ad euro 50.000,00, conteggiandosi, avuto riguardo alla natura delle

questioni trattate, i compensi medi, atteso che "la loro determinazione costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, che, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione." (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. nn. 7527/2002, 3267/99, 11994/98), e ciò tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; vengono, inoltre, utilizzati i seguenti principi:

1) nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo;

2) i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

In particolare, la liquidazione, per ciascun procedimento, è la seguente: euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese nel rapporto processuale fra il Faraci e il terzo chiamato, stante l'esito meramente in rito del giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- dichiara improcedibile la domanda svolta nei confronti del terzo chiamato Ferrigno Angelo;
- condanna l'opponente a rifondere a Faraci Alessandro le spese di giudizio, pari ad euro 4.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese nel rapporto fra Faraci Alessandro e Ferrigno Angelo.

Così deciso in Enna, il 31/1/13

Tribunale di Enna - Dr De Simone R.G. 268/2011

21/8/13

RELATA DI NOTIFICA. L'anno 2013, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in Enna, su istanza dell'avv. Giuseppe Lo Monaco, n.q., io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P. del Tribunale di Enna, ho notificato e  
dato copia conforme della superiore sentenza munita di formula esecutiva a:  
- **Comune di Barrafranca**, in persona del sindaco *pro tempore*, domiciliato  
per la carica nei locali del palazzo municipale in Barrafranca, via S. Rita n.  
3, ivi inviandone copia a mezzo posta, come per legge, *almi*

a mezzo del servizio postale con raccomandata  
n° \_\_\_\_\_ e avviso di ricevimento  
n° \_\_\_\_\_, ai sensi di legge.  
Enna 13 SET. 2013

GIOVANNI PING  
Ufficiale Giudiziario

C. U.



294/2

TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA

MOBILIARE  
VIA DIAZ

lobis

N. Ruolo G.E. 294/2014  
N. R. Dep. spese canc.

V.sto Si assegna la causa alla  
Sezione MOB

V.sto Si designa Giudice Dr  
TREMOLIE ROBER

Enna Il Presidente

Enna Il President

FASCICOLO D'UFFICIO

Data

Ruolo : *Generale delle esecuzioni civili*

Materia : *Espropriazione mobiliare*

OGGETTO *Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80*

UDIENZE

Prima u

16/04/

Creditore / Debitore

Contributo unificato

Creditore Procedente

FARACI ALESSANDRO

Avv. LO MONACO GIUSEPPE  
VIA CIULLA, 168, BARRAFRANCA (EN)

Debitore

COMUNE DI BARRAFRANCA  
Via S. Rita, 3,94012 BARRAFRANCA (EN)

Domicilio presso la cancelleria

Terzo Pignorato

BANCO POPOLARE SICILIANO  
Corso Garibaldi 475,94012 BARRAFRANCA (EN)

Domicilio presso la cancelleria

16/04/21

7/5/1

4/6/1


4/6/1

13/1

6/1

6/1

EVENT



Data notifica precetto:	11/03/2014	
Data iscrizione a ruolo :	31/03/2014	Data pignoramento :
		Pignoramento presso terzi : 27/03/2014
		Credito : €33.358,37
		Valore beni pignorati : €50.037,55
		Data udienza in citazione : 16/04/2014



# TRIBUNALE DI ENNA

## PROCEDURA ESECUTIVA N. 294/2014 RG

CPDO. 945/14


IL G.E.

- Richiamato il verbale di causa;
- Visti gli atti della procedura esecutiva n.294/14;
- rilevato che l'indisponibilità e/o impignorabilità delle somme deve essere dimostrata dal debitore esecutato, nella fattispecie Comune di Barrafranca, che ingiustificatamente, nonostante la notifica del provvedimento che disponeva la comparizione del rapp. Legale del Comune di Barrafranca, effettuata il 6/6/14, non è mai comparso in udienza;

### LIQUIDA

le spese della presente procedura esecutiva nella complessiva misura di Euro 2031,00, di cui €. 231,00 per spese vive ed €. 1800,00 per l'attività giudiziale, oltre spese generali del 15,00%, IVA e CPA come per legge.

Visti gli artt. 510 e 542 c.p.c



- letta la dichiarazione da ritenersi positiva resa ex art. 547 c.p.c dal terzo pignorato Banco popolare soc. coop. -ag. di Barrafranca - , in atti, atteso che il debitore esecutato, nella fattispecie Comune di Barrafranca, ingiustificatamente non ha dimostrato l'indisponibilità e/o impignorabilità delle somme allo stato pignorate.

### ASSEGNA

- al creditore procedente Alessandro Faraci, nato il 10/10/62, la somma complessiva di €. 33358,37 per credito precettato, di cui all'atto di precetto, notificato il 11/3/2014, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dalla notifica

A

del precetto, nonché le superiori spese liquidate e quelle successive occorrente compresa l'eventuale tassa di registrazione del presente provvedimento.

**ORDINA**

- al terzo pignorato sopraindicato di pagare la somma di €. 33358,37 (somma precettata) oltre le spese legali sopra liquidate, gli interessi legali maturati nonché le spese successive occorrente, al creditore procedente Alessandro Faraci, nato il 10/10/62, con esonero di ogni responsabilità, a totale soddisfo del credito vantato;

**DICHIARA** - estinta la superiore procedura esecutiva ed **AUTORIZZA** il ritiro dei titoli.

*Manda alla cancelleria per quanto di competenza.*

*Enna, 18 giugno 2014.*



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in

forma esecutiva a richiesta dell'Avv. G. LO MONARD

nell'interesse di FABARI ALESSANDRO

Enna, li 27 GIU 2014

GIATTI (E 11,06 X 3)  
APPLICATI SULL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO  
FIO

COPIA CONFEZIONATA ALL'ORIGINALE  
Enna, li 27 GIU 2014

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2014, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di luglio, in Enna, su istanza dell'avv. Giuseppe Lo Monaco n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Enna ho notificato copia conforme della suestesa ordinanza, munita di formula esecutiva, a

- **Banco Popolare Siciliano, filiale di Barrafranca**, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica negli uffici di detto Banco in Barrafranca, corso Garibaldi n. 475, ivi <sup>in visione</sup> consegnandone copia a ~~mano~~ <sup>posta</sup>.

La spedizione in plico raccomandato con R in duplice esemplare postale di Nicosia, osservato lo giorno di luglio

02 LUG. 2014

L'Ufficiale Giudiziario  
Giuseppa Ciccia




**TRIBUNALE DI ENNA**  
**Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti**  
**Servizio Notificazioni Atti Giudiziari**

N. 2927 Cron. Pen / Civ.

(Firma) FRANZESCA

L'agente postale, che non abbia potuto recitare l'atto in quanto lo preesista abituale a riceverla il plico in luogo del destinatario rifiutato di ricevere o di firmare il foglio di consegna o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inabilità o per assenza delle persone sopra menzionate, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. L'agente rilascia avvisi mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante la loro affissione nella casella della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda e provvede con immediatezza e comunque, entro il giorno lavorativo successivo, a spedire al dichiarante, accompagnata con avviso di ricevimento, l'avviso di ricevimento mod. 23 controllato dalla Borsa Verde già in uso per la notifica della infrazione al codice postale, dove essere relativo al mittente dell'atto - indirizzo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento allegato al plico non giudicato.



FRANCESCO POLARDE SICILIANO  
CORSO GARIBOLDI 475  
94022 BARRAFRANCO